

Legge regionale 18 aprile 1984, n. 15.

**Modifica alla legge regionale 21 marzo 1983, n. 12:  
«Delega alle province delle funzioni amministrative con-  
cernenti il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione  
sul territorio della Regione per veicoli eccezionali o nel  
caso di trasporti eccezionali».**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Il comma ottavo, lettera c), dell'art. 3 della legge regionale 21 marzo 1983, n. 12, è soppresso.

Art. 2

Il comma nono dell'art. 3 della legge regionale 21 marzo 1983, n. 12, è sostituito dal seguente:

«Sono esenti i trasporti e i veicoli eccezionali dello Stato e degli altri Enti pubblici, nonché i veicoli eccezionali adibiti a uso agricolo».

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 18 aprile 1984

Bernini